

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE**

N. *27/DG* DEL 30/03/2016

**Oggetto: Linee di indirizzo per l'applicazione della Legge n.68 del 22.05.2015  
"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" – Adozione.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determina;

RITENUTO che ricorrono valide motivazioni per dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico, ciascuno per quanto di competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. Di adottare le *Linee di indirizzo per l'applicazione della L. n.68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, redatte dal Direttore Tecnico-Scientifico ARPAM, di cui alla nota ID 656707 del 30/03/2016 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
2. Di dare atto che le suddette linee costituiscono un primo indirizzo tecnico-procedurale suscettibile di integrazione e/o modifica in relazione allo sviluppo di ulteriori orientamenti derivanti dai rapporti con le Procure, dalla giurisprudenza o da precisazioni normative.
3. Di dare mandato al Direttore Tecnico-Scientifico di procedere all'adeguata informativa in relazione alle menzionate linee di indirizzo, ai fini della uniforme applicazione della Legge n.68/15 da parte dei Dipartimenti Provinciali ARPAM.



4. Di trasmettere il presente atto:
- per via telematica e per estremi, ai sensi dell'art. 5, c. 2, della L.R. n.13/2004 e degli indirizzi di cui alle D.G.R. n.621/2004 e n.1477/2005, al Servizio Ambiente e Agricoltura, al Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie, alla Segreteria Generale della Regione Marche ed al Comitato di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull'ARPAM istituito con DGRM n. 1377 del 12.12.2014;
  - per la trasmissione al Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17/06/2011 per l'esercizio delle funzioni di controllo;
  - per estremi ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;
  - per estremi alla R.S.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A. .
5. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo per ragioni d'urgenza.

Ancona, sede legale ARPAM.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Mico Coacci


**IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO**

Dott. Gianni Corvatta

**IL DIRETTORE GENERALE**

Ing. Mario Pompei

La presente determina consta di n.43 pagine, di cui n.38 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa, oltre il foglio dell'avvenuta pubblicazione.



**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

La Legge n.68 del 22.05.2015 "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*", entrata in vigore il 29 maggio scorso, introduce nel Libro II del Codice Penale un titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente (dall'art.452-bis all'art.452-terdecies) comprendente sei nuove fattispecie penali: l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, l'impedimento del controllo e l'omessa bonifica.

La medesima legge, inoltre, inserisce nel Decreto Legislativo n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" una nuova parte (Sesta-bis) dedicata all'estinzione dei reati contravvenzionali da cui non derivino danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Si tratta di una nuova procedura di estinzione che si basa sull'adempimento da parte del contravventore di prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art.55 c.p.p., ovvero dalla polizia giudiziaria e tecnicamente asseverate dall'ente specializzato competente nella materia trattata.

L'attuazione delle norma prefigura un iter procedimentale che si articola in due fasi:

- 1) la prima fase, posta in capo all'Ufficiale di polizia giudiziaria (Upg), si sostanzia nel proporre delle prescrizioni che, se osservate dal contravventore il quale provveda altresì al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, determinano l'estinzione del reato;
- 2) la seconda fase, posta in capo all'ente specializzato competente nella materia trattata, si esplica nell'asseverare tecnicamente la proposta dell'Upg.

In questo scenario le ARPA sono chiamate a svolgere un ruolo rilevante e del tutto nuovo sia per i compiti ispettivi, di vigilanza e controllo svolti dagli Upg dipendenti delle Agenzie ambientali, sia quali enti specializzati competenti in materia ambientale cui spetta tecnicamente asseverare.

Dopo l'entrata in vigore della riforma le Agenzie per la protezione dell'ambiente, oltre a condividere gli aspetti di procedura e interpretazione applicativa, hanno espresso la propria posizione comune in un primo "documento orientativo" condiviso che il Consiglio Federale del SNPA con delibera n. 53/15-CF del 15 luglio 2015 ha adottato quale documento base di riferimento per la predisposizione di linee di indirizzo comuni del SNPA per l'applicazione della L. 68/2015.

Considerato l'ampio impatto della Legge n.68/2015 nell'operare dell'ARPA, nonché la complessità delle novità introdotte, con nota ID 656707 del 30/03/2016 il Direttore Tecnico-Scientifico ha presentato al Direttore Generale apposite linee di indirizzo redatte al fine di fornire comuni indicazioni operative che facilitino gli operatori nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme in vista di una più omogenea applicazione della legge medesima.


Dette linee di indirizzo prevedono, inoltre, apposita modulistica da utilizzare per la gestione delle procedure, in particolare:

- *Modulistica*
- *Verbale di sopralluogo e/o campionamento ARPAM*
- *Comunicazione notizia di reato (modulo A)*
- *Verbale di prescrizioni/asseverazione tecnica e notifica (modulo B)*
- *Comunicazione adempimento prescrizioni ed ammissione al pagamento in sede amministrativa e notifica (modulo C)*
- *Comunicazione ottemperanza prescrizioni ed avvenuto pagamento (modulo D)*
- *Comunicazione mancata ottemperanza prescrizioni e mancato pagamento/pagamento tardivo (modulo E)*
- *Indicazioni per relazione di sintesi (modulo F)*
- *Asseverazione tecnica prescrizioni di altri enti (modulo G)*
- *Casi tipo*

Come precisato nel documento in parola, trattasi di un primo indirizzo tecnico-procedurale suscettibile di integrazione e/o modifica in relazione allo sviluppo di ulteriori orientamenti derivanti dai rapporti con le Procure, dalla giurisprudenza o da precisazioni normative.


La presente istruttoria viene redatta ai fini delle relative valutazioni e determinazioni.

L'Incaricato dell'Istruttoria  
(Dott.ssa Anna Vinciguerra)




Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente atto e rimette al Direttore Generale le relative determinazioni.

Il Dirigente  
(Dott. Milco Coacci)



**- ALLEGATI -**

- 1) Nota ID 656707 del 30/03/2016 "Linee di indirizzo per l'applicazione della L. n.68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (n.38 pagine).

**ARPAM**AGENZIA REGIONALE  
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE  
DELLE MARCHEDIREZIONE TECNICO-SCIENTIFICA  
Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 ANCONA  
Tel. 071/2132720 - Fax 071/2132740  
e-mail: [dis.arpam@ambiente.marche.it](mailto:dis.arpam@ambiente.marche.it)  
<http://arpa.marche.it>  
PEC: [arpam@emarche.it](mailto:arpam@emarche.it)27 / DG  
30 MAR. 2016**ARPAM**

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche

S  
E  
C  
R  
E  
T  
A  
R  
I  
A

ID: 656707 | 30/03/2016 | DIRGE

Direttore Generale ARPAM

Ing. Mario Pompei

OGGETTO: Linee di indirizzo per l'applicazione della L. n.68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

In allegato si presentano le *Linee di indirizzo per l'applicazione della L. n.68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, redatte dallo scrivente in considerazione dell'ampio impatto della legge medesima nell'operare dell'ARPA e al fine di fornire comuni indicazioni operative che facilitino gli operatori nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme.


Dette linee di indirizzo – che costituiscono un primo indirizzo tecnico-procedurale suscettibile di integrazione e/o modifica in relazione allo sviluppo di ulteriori orientamenti derivanti dai rapporti con le Procure, dalla giurisprudenza o da precisazioni normative – prevedono, tra l'altro, apposita modulistica da utilizzare per la gestione delle procedure, in particolare:

- *Modulistica*
- *Verbale di sopralluogo e/o campionamento ARPAM*
- *Comunicazione notizia di reato (modulo A)*
- *Verbale di prescrizioni/asseverazione tecnica e notifica (modulo B)*
- *Comunicazione adempimento prescrizioni ed ammissione al pagamento in sede amministrativa e notifica (modulo C)*
- *Comunicazione ottemperanza prescrizioni ed avvenuto pagamento (modulo D)*
- *Comunicazione mancata ottemperanza prescrizioni e mancato pagamento/pagamento tardivo (modulo E)*
- *Indicazioni per relazione di sintesi (modulo F)*
- *Asseverazione tecnica prescrizioni di altri enti (modulo G)*
- *Casi tipo*

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

(Dott. Gianni Corvatta)





## **Linee di indirizzo per l'applicazione della L. n. 68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"**

Il 29 maggio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 68 del 22.05.2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (v. G.U. Serie generale n. 122 del 28.05.2015). Si tratta di un intervento normativo complesso che, oltre ad estendere la tutela penale dell'ambiente mediante l'introduzione nel Codice penale di nuove fattispecie di reato, interviene a modificare/integrare altri articoli del medesimo, oltre che del D.Lgs. n. 152/06 e di altre fonti normative, con l'obiettivo di individuare strumenti e procedure per migliorare l'azione penale in campo ambientale.


Considerato l'ampio impatto della L. 68/2015 nell'operare dell'Agenzia, nonché la complessità delle novità introdotte, che per più aspetti presentano oggettiva difficoltà interpretativa oltre che dubbi di congruenza, con la presente si intendono fornire, a tutti gli operatori interessati, indicazioni operative in vista di una più omogenea applicazione della suddetta legge.

Si precisa quindi che le indicazioni sono da ritenersi un primo indirizzo tecnico-procedurale suscettibile di integrazione e/o modifica a seguito dello svilupparsi di ulteriori orientamenti sia derivanti dai rapporti con le Procure, sia a seguito dell'intervento della giurisprudenza o di possibili normative dello stesso legislatore.

ARPAM, in quanto organo di vigilanza che opera in campo ambientale con personale ispettivo dotato di qualifica di UPG, rientra tra i soggetti che ai sensi dell'art. 318-ter del D.Lgs. n. 152/2006 sono tenuti a dare applicazione alle disposizioni di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Il personale di vigilanza ARPAM, dotato di qualifica di UPG, come individuato nelle vigenti disposizioni in materia, nell'esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 55 del CPP, è pertanto chiamato a rispettare tali disposizioni.

In sintesi il meccanismo procedurale prevede che il personale ARPAM con qualifica di UPG, dopo aver accertato una contravvenzione suscettibile di regolarizzazione (sotto forma di cessazione della permanenza del reato o di rimozione delle sue conseguenze dannose o pericolose), oltre a riferire senza ritardo alla Autorità Giudiziaria la notizia di reato, impartisca al contravventore un'apposita prescrizione, fissando - per la regolarizzazione - un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario per rimuovere l'irregolarità; successivamente, lo stesso UPG verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicato nella prescrizione; se vi è stato corretto e tempestivo adempimento, il contravventore è ammesso a pagare una sanzione di importo pari al quarto del massimo dell'ammenda prevista dalla norma violata; il pagamento della somma determina l'estinzione del reato; se l'adempimento non è avvenuto o se la somma non è stata versata entro i termini, il reato non si estingue e il processo - prima sospeso - riprende il suo corso.



---

La disciplina della prescrizione - ai fini della regolarizzazione - si applica alle **contravvenzioni** in materia ambientale previste dal D.Lgs. n. 152/2006 **che non abbiano cagionato “danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”**.

Preliminarmente, occorre verificare che il reato ambientale sia sanzionato **con pena pecuniaria dell'ammenda alternativa a quella detentiva dell'arresto (o)**; i reati puniti, a livello edittale, con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria (e) sono esclusi, come ritenuto da più parti, dalla procedura prescrittiva di cui all'art. 318-bis; sono altresì esclusi i reati puniti con la sola pena dell'arresto.

La verifica dell'apprezzamento della condizione che l'illecito non abbia cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette è particolarmente delicata in quanto tale valutazione fissa anche il perimetro di applicabilità della disciplina in oggetto.

Relativamente ai concetti di “danno” o “pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali” risultano vari elementi di incertezza applicativa; tuttavia, nei casi dubbi e/o particolarmente complessi, in modo da evitare possibili errori ed in attesa che la progressiva applicazione della norma - attraverso l'azione delle Procure, del legislatore e della futura giurisprudenza - conduca alla individuazione di criteri applicativi certi, si consiglia **al personale UPG dell'ARPAM di prendere contatti preventivi col Pubblico Ministero come indicato da alcune Procure**.


Tale suggerimento è particolarmente utile sia al fine di impartire o meno una prescrizione ed eventualmente con quale contenuto, sia nel caso in cui l'Organo di PG ritenga che non sussistano le condizioni per dare applicazione a quanto disposto dall'art. 318 bis. Si fa presente a riguardo che la stessa Autorità Giudiziaria che abbia ricevuto una notizia di reato (ex art. 347 c.p.p.) senza prescrizione, potrebbe interloquire con l'Organo di Vigilanza al fine di rivalutare i fatti accertati.

E' comune interpretazione della norma e prassi seguita anche da altre Agenzie, che si debbano esplicitare gli elementi acquisiti che permettono di dimostrare l'esistenza del danno o del pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali.

A riguardo si fa presente che:

- **“pericolo concreto”** va inteso come definito (quantificabile) e rappresentato con riferimento allo specifico contesto in cui si è consumato il reato quindi non vede essere generico e/o indefinibile nella entità;
- **“pericolo attuale”** va inteso come presente al momento e non quindi potenziale futuro sviluppo negativo.

Mentre nel caso di danno la procedura non può essere applicata, se ci si trova di fronte ad un pericolo di danno l'applicabilità della prescrizione è esclusa qualora si tratta di situazione in cui questo pericolo sia concreto ed attuale.



Se la situazione accertata invece si limita ad un **potenziale pericolo**, si possono impartire prescrizioni al fine di far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolosa, come previsto dall'art. 318- ter.

In conclusione si ritiene che il criterio-guida da seguire da parte del personale dell'Agenzia con qualifica di UPG, sia di tipo "finalistico", proprio delle prescrizioni: cioè **la procedura è da attivare sempre quando l'illecito accertato possa essere rimosso negli effetti, attraverso la regolarizzazione imposta al trasgressore (art. 318 ter, comma 1).**

In particolare il personale UPG operante impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale prescrizione viene elaborata unitamente al responsabile del servizio di appartenenza dell'UPG.


Le prescrizioni devono essere trasmesse al contravventore e al legale rappresentante della ditta con le modalità di notifica ed inoltre dovranno essere comunicate alla Procura territorialmente competente secondo le normali procedure di comunicazione in atto.

Oltre alla valutazione circa il prodursi di un "danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali", si pone in evidenza anche la necessità di considerare l'eventualità di possibili danni o pericoli concreti ad attuali alle **risorse urbanistiche o paesaggistiche protette**. Pur trattandosi di aspetti che esulano dalle competenze di controllo e di valutazione di questa Agenzia, al fine della valutazione circa l'applicabilità della procedura estintiva, si ritiene tuttavia doveroso che gli operatori di ARPA Marche forniscano quantomeno una preliminare individuazione delle risorse urbanistiche e/o paesaggistiche protette che, per quanto accertato mediante la propria attività di controllo, potrebbero risultare "interessate" dalle violazioni delle norme ambientali.

In particolare, se si rileva che il luogo in cui è commesso il reato ambientale rientra nell'ambito di aree naturali protette (L. 394/1991 e DM 27.04.2010) o di zone soggette a vincolo paesaggistico (D.Lgs n. 42/2004) o che il reato implica la realizzazione di interventi edilizi (es. costruzione e/o modifica di beni immobili o di infrastrutture) senza i dovuti controlli pubblici (autorizzativi/di verifica), si dovrebbe rimettere la questione alla Procura di riferimento.

L'art. 318-ter, co. 1, prevede che **"... la Polizia Giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata..."**.

L'Agenzia è ente specializzato competente nella materia trattata in quanto ente istituzionalmente preposto allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente e delle ulteriori attività di prevenzione, vigilanza e di controllo ambientale; inoltre ha al suo interno le figure professionali fornite di ogni opportuna competenza specialistica in materia.



La funzione di asseverazione tecnica, cioè la verifica positiva della congruità tecnica delle prescrizioni, è esercitata dal **Dirigente Responsabile del Servizio** di appartenenza dell'operatore UPG che ha accertato il reato contravvenzionale ed ha elaborato e sottoscritto le prescrizioni, vistata dal **Direttore di Dipartimento**.

Nei casi dubbi e/o complessi il Direttore di Dipartimento esamina le problematiche in seno all'Ufficio di Direzione Generale al fine di condividere ed uniformare le soluzioni ai casi.

Nell'ottica della collaborazione fra Enti, nel caso in cui ARPA Marche riceva richieste di asseverazione tecnica da parte di organi di polizia giudiziaria, la funzione di asseverazione tecnica è esercitata con le modalità sopra indicate.

Ai fini della estinzione dei reati, l'art. 318-quater prevede che l'organo accertatore, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nelle prescrizioni (prorogabile una sola volta) **verifichi** se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati.

In caso di esito positivo della verifica, il contravventore deve essere **ammesso al pagamento** "in sede amministrativa", nel termine di trenta giorni dalla notifica, di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Successivamente, entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nelle prescrizioni, l'organo di PG deve informare il Pubblico Ministero circa l'**adempimento** della prescrizione e l'eventuale pagamento della predetta somma da parte del contravventore.

In attesa di più precise indicazioni normative e/o procedurali di livello nazionale/regionale circa l'ente beneficiario delle somme di cui all'art. 318-quater, co. 2, le medesime dovranno essere versate **all'ARPAM** per i soli reati accertati dalla stessa. Al contravventore ammesso al pagamento della sanzione in misura minima dovrà essergli richiesto di **inviare copia della ricevuta di pagamento**.

La procedura fin qui illustrata rientra nell'ambito del procedimento penale; tuttavia non può far venir meno gli ordinari poteri amministrativi degli enti locali competenti. Pertanto si ritiene necessario inviare contestualmente agli enti locali competenti una relazione di sintesi che dovrà dare atto dell'attivazione della procedura di cui all'art. 318-bis, indicando il contenuto delle prescrizioni ai fini dell'adozione dei provvedimenti amministrativi di loro competenza.


Si indica infine che le prescrizioni non devono avere per contenuto aspetti tipici dei provvedimenti amministrativi ovvero non potranno essere prescritti adempimenti per i quali si rendono necessarie modifiche agli atti autorizzativi.



---

**Allegati:**

- Modulistica
- Verbale di sopralluogo e/o campionamento ARPAM
- Comunicazione notizia di reato (modulo A)
- Verbale di prescrizioni/asseverazione tecnica e notifica (modulo B)
- Comunicazione adempimento prescrizioni ed ammissione al pagamento in sede amministrativa e notifica (modulo C)
- Comunicazione ottemperanza prescrizioni ed avvenuto pagamento (modulo D)
- Comunicazione mancata ottemperanza prescrizioni e mancato pagamento/pagamento tardivo (modulo E)
- Indicazioni per relazione di sintesi (modulo F)
- Asseverazione tecnica prescrizioni di altri enti (modulo G)
- Casi tipo elaborati da ARPAT



27 / DG


30 MAR. 2016

**MODULISTICA**

**PROCEDURA ESTINTIVA DEI REATI CONTRAVVENZIONALI MEDIANTE  
PRESCRIZIONI EX ARTT. 318-BIS E SS, PARTE VI-BIS, D.LGS. 152/2006**

- **Verbale di sopralluogo e/o campionamento ARPAM (MD\_T\_01a\_r03)**
- **Comunicazione notizia di reato (modulo A)**
- **Verbale di prescrizioni/asseverazione tecnica e notifica(modulo B)**
- **Comunicazione adempimento prescrizioni ed ammissione al pagamento in sede amministrativa e notifica (modulo C)**
- **Comunicazione ottemperanza prescrizioni ed avvenuto pagamento (modulo D)**
- **Comunicazione mancata ottemperanza prescrizioni e mancato pagamento/pagamento tardivo (modulo E)**
- **Indicazioni per relazione di sintesi (modulo F)**
- **Asseverazione tecnica prescrizioni di altri enti (modulo G)**

*gen*



# ARPAM Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche

Dipartimento Provinciale di .....

Via.....

Cod. Fisc./ Part. IVA 01588460427 - Tel. .... - Fax.....  
e-mail.....

verb.n°

sigla

anno

## Verbale di sopralluogo e/o campionamento

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

i sottoscritti \_\_\_\_\_

si sono recati presso \_\_\_\_\_

Coordinate geografiche: N \_\_\_\_\_ ° \_\_\_\_\_ ' \_\_\_\_\_ ", E \_\_\_\_\_ ° \_\_\_\_\_ ' \_\_\_\_\_ " Iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

Sede operativa Via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Sede legale Via \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_

Attività svolta dalla ditta: \_\_\_\_\_

Responsabile legale \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_

Residenza \_\_\_\_\_

Data conoscenza del motivo della visita, ai sensi del D. Lgs \_\_\_\_\_, hanno verificato quanto segue:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ha assistito \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ il quale chiede che nel presente verbale vengano inserite le

seguenti dichiarazioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

I\_ campion\_ prelevat\_ verr\_ rimmess\_ al Dipartimento Provinciale ARPAM di \_\_\_\_\_ per le analisi chimiche e/o

biotossicologiche, e saranno trasportati  a temperatura ambiente;  in cassetta refrigerata.

La Ditta prende atto che il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ presso i laboratori del Dipartimento di \_\_\_\_\_ avverrà l'apertura

de\_ campion\_ e l'inizio delle analisi.  Si fa presente che trattasi di atto unico e irripetibile.

Si fa presente che alle operazioni suddette potrà assistere un rappresentante della Ditta eventualmente accompagnato da un

consulente tecnico designato con formale atto di nomina.

Copia del presente verbale, che è stato redatto in n° ..... copie, viene consegnata alla persona presente all'ispezione.

LA DITTA

letto, confermato e sottoscritto

I VERBALIZZANTI

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L'ARPAM dichiara che i dati personali saranno trattati solo ed esclusivamente per i propri fini istituzionali ai sensi e nel rispetto del D.LGS n.196 del 30/06/2003 (codice in materia dei dati personali).

27 / DG  
30 MAR. 2016

Dipartimento Provinciale di .....

Via.....

Cod. Fisc./ Part. IVA 01588460427 - Tel. .... - Fax.....

e-mail.....

verb.n°

sigla

anno

segue Verbale di sopralluogo e/o campionamento

2009 MAR. 2010


Lined area for the report content.

LA DITTA  
letto, confermato e sottoscritto

I VERBALIZZANTI

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**MODULO A**

**COMUNICAZIONE NOTIZIA REATO ART. 347 C.P.P.**

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
Presso il Tribunale di


GIUDICE COMPETENTE	GIUDICE UNICO
DATA E ORA ACQUISIZIONE NOTIZIA REATO	
GENERALITA' PERSONA/E CUI E' ATTRIBUITO	
DIFENSORI FIDUCIA EVENTUALMENTE NOMINATI	
POSIZIONE GIURIDICA	
QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO (indicare la norma violata)	
DATA E LUOGO DEL FATTO	
GENERALITA' PERSONA/E OFFESE, QUERELANTE, DENUNCIANTE	
SE VI E' QUERELA	
SE VI E' SEQUESTRO DA CONVALIDARE	
SE VI SARA' SEGUITO	
VARIE	

Luogo e data,

**I Verbalizzanti:**

**UPG**

Allegato: Annotazione di PG



MODULO B

Verbale di Prescrizioni N. \_\_\_\_\_

( art. 318-ter e seguenti, Parte VI-bis, D.Lgs 152/2006 e smi)

Al Contravventore

Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
e residente in via/piazza \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

e p.c Alla Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
Città \_\_\_\_\_

Al/Alla Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
in qualità di Rappresentante legale  
(se diverso dal contravventore)  
della Ditta \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_

Il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_  
presso la Ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in Via/Piazza \_\_\_\_\_,  
di cui risulta Legale rappresentante il Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_,  
i sottoscritti \_\_\_\_\_, Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio  
presso il Dipartimento ARPAM di \_\_\_\_\_ in occasione dell'intervento per (v. Verbale di  
accertamento e rilievi n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) hanno riscontrato le ipotesi contravvenzionali alle norme in  
materia di tutela ambientale di seguito specificate, la cui responsabilità è stata ravvisata a  
carico del destinatario del presente provvedimento:

D.lgs 152/06 e smi art. \_\_\_\_\_ comma. \_\_\_\_\_ per aver/non aver \_\_\_\_\_  
con sanzione penale prevista dall'art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_ let \_\_\_\_\_ del D.Lgs 152/06  
nell'arresto \_\_\_\_\_ o ammenda da € \_\_\_\_\_ a € \_\_\_\_\_.

Per quanto sopra esposto e poiché le situazioni constatate rappresentano contravvenzioni alle  
norme legislative in materia di tutela ambientale, si rende noto che per tutte le irregolarità  
riscontrate sarà/è stata inoltrata comunicazione di notizia di reato alla Procura della  
Repubblica c/o il Tribunale di \_\_\_\_\_, redatta ai sensi dell'art. 347 del Codice di  
Procedura Penale.

Considerata tuttavia la natura dei reati e visti gli artt. 318-bis e seguenti del D.Lgs. n.  
152/2006, allo scopo di eliminare le contravvenzioni accertate e far cessare eventuali situazioni  
di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, i sottoscritti Ufficiali di  
P.G., nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 55 del Codice di Procedura Penale



27 / DG

30 MAR. 2016

**IMPARTISCONO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI**

1. con riferimento alla contravvenzione di cui al precedente punto, in particolare il contravventore dovrà assicurare l'attuazione di quanto di seguito specificato:

- a. \_\_\_\_\_
- b. \_\_\_\_\_
- c. \_\_\_\_\_

2. I termini per la regolarizzazione sono fissati in giorni \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

a far data dalla notifica del presente verbale;

**E RENDONO ALTRESÌ NOTO CHE:**

- a) entro i termini sopraindicati dovrà essere inoltrata a questo Ufficio all'indirizzo: \_\_\_\_\_ o tramite PEC indirizzata ad \_\_\_\_\_, apposita comunicazione di avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite, indicando nell'oggetto "Cognome e nome del contravventore - Verbale di prescrizioni n. prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Dip. ARPAM di \_\_\_\_\_
- b) ai sensi del comma 1, dell'art. 318-ter, D.Lgs. 152/2006, il contravventore, in presenza di specifiche circostanze a se' non imputabili, può richiedere, per iscritto a questo Ufficio, proroga dei termini sopra indicati, prima della scadenza degli stessi, motivando e documentando adeguatamente la richiesta. I termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per una sola volta e per un periodo non superiore a 6 mesi.
- c) entro 60 giorni dalla scadenza dei termini fissati nella prescrizione, comprensivi dell'eventuale proroga, ARPAM effettuerà comunque la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra;
- d) laddove, in esito alle verifiche, risulti l'adempimento delle prescrizioni, il contravventore, ai sensi del comma 2, dell'art. 318-quater, D.Lvo 152/06, sarà ammesso a pagare, in sede amministrativa, una somma corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ognuna delle contravvenzioni commesse. Il pagamento dovrà avvenire nei modi e nei tempi che saranno successivamente comunicati.
- e) ai sensi dell'art. 318-septies del D.Lvo n. 152/06, la contravvenzione si estingue con il pagamento della sanzione ridotta, che sarà comunicato all'Autorità Giudiziaria unitamente all'adempimento delle prescrizioni, entro 120 giorni dalla scadenza dei termini fissati nella prescrizione, comprensivi dell'eventuale proroga. Sino a tale comunicazione il procedimento penale per i fatti accertati rimarrà sospeso a norma dell'art. 318-sexies, D.Lgs. 152/06;
- f) laddove, in esito alle verifiche, risulti l'inadempimento totale o parziale delle prescrizioni, il contravventore non potrà essere ammesso al pagamento della sanzione ridotta. Di tale evenienza sarà data comunicazione al Pubblico Ministero per il prosieguo del procedimento penale;
- g) nel caso in cui l'adempimento risulti effettuato in un tempo superiore a quello indicato nelle prescrizioni, ma che comunque sia congruo a norma dell'art. 318-quater comma 1, D.Lgs.152/2006, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione risulti effettuata con modalità diverse da quelle indicate nelle prescrizioni, tali evenienze saranno segnalate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del Codice penale (Oblazione) da parte del Magistrato.

**Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ASSEVERAZIONE TECNICA DELLA PRESCRIZIONE**

Il/La sottoscritto/a, \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ ha  
preso visione della prescrizione impartita e ne ha valutato con esito positivo l'idoneità, la  
pertinenza e la congruità rispetto agli obiettivi di eliminazione del reato e di cessazione  
delle eventuali situazioni di pericolo o di attività potenzialmente pericolose.

Ha altresì valutato positivamente la tempistica accordata per l'osservanza della  
prescrizione stessa.

Per quanto sopra, il/la sottoscritto/a dichiara la prescrizione

"asseverata tecnicamente ai sensi del c. 1, art. 318-ter"

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_

VISTO:

IL DIRETTORE DI  
DIPARTIMENTO.....

Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_

*8-9*

27 / DG

30 MAR. 2016

**NOTIFICAZIONE**  
(art. 148 e ss.C.P.P)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
mezzo di:

- PEC all'indirizzo del destinatario come risultante dal pubblico elenco di seguito indicato \_\_\_\_\_  
o preventivamente dichiarato dallo stesso;
- servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/82, con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;
- consegna in mani proprie, come prova la firma in calce alla presente in data \_\_\_\_\_ e luogo \_\_\_\_\_
- consegna al difensore o al domiciliatario, come prova la firma in calce alla presente;
- consegna di copia in busta chiusa in data \_\_\_\_\_ e luogo \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ al Sig. \_\_\_\_\_

che svolge la mansione/funzione di \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma in calce alla presente.

**Il Ricevente**

**Il Notificatore**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**MODULO C**

Al Contravventore Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
e residente in via/piazza \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

e p.c Alla Procura della Repubblica Presso il Tribunale di \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
Città \_\_\_\_\_

Al/Alla Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
in qualità di Rappresentante legale  
(se diverso dal contravventore)  
della Ditta \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_

**Oggetto: ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni impartite con Verbale n. \_\_\_\_\_ (Comunicazione di notizia di reato del \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)**

I sottoscritti \_\_\_\_\_ Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAM di \_\_\_\_\_ dopo aver provveduto a verificare l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite con Verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (come risulta dal Verbale di accertamento e rilievi n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

**dispongono**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, l'ammissione al pagamento, in sede amministrativa, della somma pari a € \_\_\_\_\_ corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commesse, secondo lo schema che segue:

Articolo violazione	Articolo sanzione	Massimo dell'ammenda	Sanzione ridotta da pagare in sede amministrativa
<b>TOTALE</b>			

Il pagamento della suddetta somma dovrà avvenire entro 30 giorni a far data dalla notifica del presente provvedimento, mediante bonifico bancario intestato a:

ARPAM-Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Marche  
Via Caduti del Lavoro, 40-60131 Ancona  
CF/PI: 01588450427  
Presso la Nuova Banca delle Marche  
Iban: IT17J060550260000000004041

indicando nella causale di versamento:

Cognome e nome del contravventore e relativo Codice Fiscale



Verbale di prescrizioni n. prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Dip. ARPAM di \_\_\_\_\_

Copia della quietanza di pagamento deve essere inoltrata a questo Dipartimento all'indirizzo  
\_\_\_\_\_ o tramite PEC all'indirizzo: \_\_\_\_\_  
indicando nell'oggetto la medesima causale.

Si ricorda che il pagamento della suddetta somma nei termini indicati, determinerà l'estinzione della/le  
contravvenzione/i accertate e sarà comunicato, unitamente all'avvenuto adempimento delle prescrizioni, al  
Pubblico Ministero del Tribunale di \_\_\_\_\_ ai fini dell'archiviazione del procedimento penale.

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria \_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Responsabile del Servizio ARPAM  
di \_\_\_\_\_  
Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_

Visto:  
Il Direttore del Dipartimento  
Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_

27 / DG

30 MAR. 2016

**NOTIFICAZIONE**

(art. 148 e ss. C.P.P)

Il presente atto viene notificato al contravventore, Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ a mezzo di:

- PEC all'indirizzo del destinatario come risultante dal pubblico elenco di seguito indicato \_\_\_\_\_ o preventivamente dichiarato dallo stesso;
- servizio postale, secondo le modalità previste dalla L. 890/82, con plico raccomandato per atti giudiziari e avviso di ricevimento;
- consegna in mani proprie come prova la firma in calce alla presente in data \_\_\_\_ e luogo \_\_\_\_\_;
- consegna al difensore o domiciliatario, come prova la firma in calce alla presente;
- consegna di copia in busta chiusa in data \_\_\_\_ e luogo \_\_\_\_\_
- al Sig. \_\_\_\_\_, che svolge la mansione/funzione di \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ che si impegna a recapitarlo al destinatario, come prova la firma in calce alla presente.


Il Ricevente

\_\_\_\_\_

Il Notificatore

\_\_\_\_\_

891



30 MAR. 2016

**MODULO D**

Alla Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di \_\_\_\_\_  
Via/piazza \_\_\_\_\_  
Città \_\_\_\_\_

e p.c Al Contravventore

Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
e residente in via/piazza \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

Al/Alla Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
in qualità di Rappresentante legale  
(se diverso dal contravventore)  
della Ditta \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_

**Oggetto: Comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni impartite con Verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) e avvenuto pagamento (Comunicazione di notizia di reato del \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_)**

I sottoscritti \_\_\_\_\_

Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAM di \_\_\_\_\_, dopo aver provveduto a verificare l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite con Verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (v. Verbale di accertamento e rilievi n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) comunicano ai sensi dell'art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, l'avvenuto pagamento in sede amministrativa, della somma pari a € \_\_\_\_\_ (di cui si allegano gli estremi del versamento) corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la/le contravvenzione/i commessa/e, secondo lo schema che segue:

Articolo violazione	Articolo sanzione	Massimo dell'ammenda	Sanzione ridotta da pagare in sede amministrativa

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Responsabile del Servizio

ARPAM di \_\_\_\_\_


Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_

Visto:

Il Direttore del Dipartimento

Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_





**MODULO E**

Alla Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di \_\_\_\_\_  
 Via/piazza \_\_\_\_\_  
 Città \_\_\_\_\_

e p.c Al Contravventore

Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
 e residente in via/piazza \_\_\_\_\_  
 in qualità di \_\_\_\_\_

Al/Alla Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_  
 in qualità di Rappresentante legale  
 (se diverso dal contravventore)  
 della Ditta \_\_\_\_\_  
 con sede legale in \_\_\_\_\_

Alla Regione/EELL competenti in via amministrativa o agli altri enti pubblici cui è stata inviata la Relazione di sintesi

Oggetto: Comunicazione di mancata ottemperanza alle prescrizioni / mancato pagamento / pagamento tardivo - rif. Verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (Comunicazione notizia di reato del \_\_\_\_\_ Prot. \_\_\_\_\_)

I sottoscritti \_\_\_\_\_ Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio presso il Dipartimento ARPAM di \_\_\_\_\_, dopo aver provveduto a verificare l'adempimento delle prescrizioni impartite con Verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, come risulta dal Verbale di accertamento e rilievi n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ comunicano ai sensi del comma 3, art. 318-quater, D.Lgs. 152/2006, che il contravventore:

- Non ha ottemperato alle prescrizioni impartite;
- Ha ottemperato alle prescrizioni in un tempo superiore a quello indicato nelle stesse o nell'eventuale provvedimento di proroga, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 318 quater, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione è avvenuta con modalità diverse rispetto a quelle previste nelle prescrizioni come risulta dallo schema riportato a seguire

N.	Descrizione della prescrizione e relativo termine (rif. Verbale di prescrizioni)	Descrizione delle diverse modalità/tempistiche di adeguamento messe in atto

- Ha ottemperato alle prescrizioni impartite, ma:
  - non ha provveduto al pagamento della sanzione ridotta;
  - ha provveduto al pagamento oltre i termini di legge, scaduti alla data del \_\_\_\_\_, come risulta dagli estremi del versamento che si allegano.

Responsabile del Dipartimento

Gli Uff.li di Polizia Giudiziaria


ARPAM di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





MODULO F

**Indicazioni per la redazione della Relazione di sintesi e per le successive comunicazioni da effettuarsi nei confronti di Regione/Enti locali o altri enti cui è necessario segnalare gli esiti del controllo**

- 1) Nel caso in cui ARPAM, in occasione delle attività di controllo di competenza, abbia provveduto ad attivare la procedura estintiva dei reati di cui agli artt. 318-bis e ss., D.Lgs. 152706, copia del verbale delle prescrizioni impartite al contravventore dovrà essere inviata a Regione/Enti locali competenti in via amministrativa o agli altri enti pubblici cui è necessario segnalare gli esiti del controllo (v. ASUR), previa autorizzazione della Procura competente. Tale invio deve avvenire unitamente alla trasmissione della Relazione di sintesi che, in aggiunta agli ordinari elementi circa gli esiti del controllo, dovrà anche dare atto dell'attivazione della procedura di cui all'art. 318-bis e ss. ed esplicitare che il contenuto delle prescrizioni è da ritenersi anche quale proposta rivolta agli enti, ai fini dei provvedimenti amministrativi di competenza degli stessi.

A tal fine, la relazione di sintesi dovrà essere integrata con formule del tipo riportato a seguire:


*"Si informa che ARPAM, in relazione ai fatti accertati, ha provveduto ai sensi degli artt. 318-bis e seguenti della Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06, con Verbale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ (che si allega) ad impartire al/ai contravventore/i apposite prescrizioni ai fini dell'eliminazione dei reati e della cessazione delle eventuali situazioni di pericolo ovvero della prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.*

*Si segnala altresì che il contenuto delle suddette prescrizioni è da considerarsi quale proposta di ARPAM anche ai fini dell'attivazione da parte della Regione/Provincia (ecc...) degli ordinari poteri di diffida/ordinanza o di adozione degli altri provvedimenti amministrativi di competenza ritenuti necessari.*

*In ogni caso, a seguito delle verifiche di competenza circa l'ottemperanza delle prescrizioni da parte del contravventore, sarà cura di ARPAM fornire ulteriore comunicazione circa gli esiti della procedura estintiva del/dei reato/i."*

- 2) Al fine di garantire agli enti di cui sopra, le opportune informazioni circa gli esiti delle procedure estintive dei reati attivate da ARPAM, dovranno altresì essere inviate loro, per conoscenza, copia delle seguenti comunicazioni, dopo autorizzazione da parte della Procura:
- a) eventuali proroghe dei termini per l'adempimento delle prescrizioni;
  - b) ammissione al pagamento in sede amministrativa per ottemperanza alle prescrizioni;
  - c) comunicazione di ottemperanza alle prescrizioni e avvenuto pagamento;
  - d) comunicazione di mancata ottemperanza alle prescrizioni/mancato pagamento;
  - e) comunicazione di avvenuto pagamento a fronte di Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento sanzione in misura minima;
  - f) comunicazione di mancato pagamento a fronte di Verbale di accertamento adempimento spontaneo e ammissione a pagamento sanzione in misura minima.

89



27 / DG  
30 MAR. 2016

MODULO G

**ASSEVERAZIONE TECNICA DELLA PRESCRIZIONE DI ALTRI ENTI**

Il/La sottoscritto/a, \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
ha preso visione della prescrizione impartita e ne ha valutato con esito positivo l'idoneità, la  
pertinenza e la congruità rispetto agli obiettivi di eliminazione del reato e di cessazione delle  
eventuali situazioni di pericolo o di attività potenzialmente pericolose.

Ha altresì valutato positivamente la tempistica accordata per l'osservanza della prescrizione  
stessa.

Per quanto sopra, il/la sottoscritto/a dichiara la prescrizione

“asseverata tecnicamente ai sensi del c. 1, art. 318-ter”

Dott./Dott.ssa.....


Responsabile del Servizio .....

Visto:

Il Direttore del Dipartimento

Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_





TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE	AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	E/O ARRESTO	SANZIONE ART. 318 quater	Note
	PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordicesima comma 1	Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VII della Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata	da 2.500 euro a 26.000 euro	o	fino ad un anno 6.500 euro	
	PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordicesima comma 1	Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione	da 5.000 euro a 52.000 euro	e	da sei mesi a due anni 13.000 euro	
	PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordicesima comma 5	Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista	da 2500 a 26000 euro	o	fino ad un anno 6500 euro	
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 1	Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesima comma 1.) Chiunque apra o comunichi effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata	da 1500 a 10000 euro	o	da due mesi a due anni 2500 euro	
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 2	Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza	da 5000 euro a 52000 euro	e	da tre mesi a tre anni 13000 euro	
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 1, lett. a)	(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesima comma 1.) Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e punito, se si tratta di rifiuti non pericolosi	da 2600 a 26000 euro	o	da tre mesi ad un anno 6500 euro	ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 1, lett. b)	(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesima comma 1.) Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e punito, se si tratta di rifiuti pericolosi	da 2600 a 26000 euro	e	da sei mesi a due anni 6500 euro	ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"
CHI ESERCITA ATTIVITA' SENZA ESSERE IN POSSESSO IN	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 2	Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 (Ndr: CASO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, COMMA 1, lett. a))	da 2600 a 26000 euro	o	da tre mesi ad un anno 6500 euro	ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"

*[Handwritten signature]*

**AUTORIZZAZIONE O DOPO CHE SIA STATA SOSPESA E REVOCATA**

Foglio 1

<p><b>PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI</b></p>	<p>Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 (NOR: CASO DI RIFIUTI PERICOLOSI, COMMA 1, lett. b))</p>	<p>da 2600 a 26000 euro</p>	<p>da sei mesi a due anni</p>	<p>6500 euro</p>	<p>ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"</p>
<p><b>PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI</b></p>	<p>Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordicesimo, comma 1,) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata</p>	<p>da 2600 a 26000 euro</p>	<p>da sei mesi a due anni</p>	<p>6500 euro</p>	<p>ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"</p>
<p><b>PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI</b></p>	<p>Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordicesimo, comma 1,) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi</p>	<p>da 5200 a 52000 euro</p>	<p>da uno a tre anni</p>	<p>13000 euro</p>	<p>ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"</p>
<p><b>PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI</b></p>	<p>Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)</p>	<p>da 2600 a 26000 euro</p>	<p>da sei mesi a due anni</p>	<p>6500 euro</p>	<p>ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"</p>
<p><b>PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di collocamento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui presente titolo</p>	<p>da 10000 a 50000 euro</p>	<p>da uno a due anni</p>	<p>12500 euro</p>	<p>ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"</p>
<p><b>PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di collocamento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio</p>	<p>da 10000 a 30000 euro</p>	<p>da sei mesi ad un anno</p>	<p>7500 euro</p>	<p>ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"</p>
<p><b>PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 237-duodicesimo, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1</p>	<p>da 5000 a 30000 euro</p>	<p>fino a 3 mesi</p>	<p>7500 euro</p>	<p>ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"</p>
<p><b>PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'</b></p>	<p>(fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordicesimo,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata</p>	<p>da 258 a 1032 euro</p>	<p>da due mesi a due anni</p>	<p>258 euro</p>	<p>ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"</p>
<p><b>PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'</b></p>	<p>Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8</p>	<p>da 258 a 1032 euro</p>	<p>da due mesi a due anni</p>	<p>258 euro</p>	<p>ART. 256, COMMA 4: "Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni"</p>

CON AUTORIZZAZIONE MA NON OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL' AUTORIZZAZIONE IMPOSTE DALL'ACQUA PROVVEDIMENTI TO DELL'ACQUA PRESCRIZIONI REGIONALI	Foglio Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'insosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, o meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi ricettacoli nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.	6500 euro
PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E 29 quattordicesima comma 3 PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'insosservanza sia relativa: a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza; c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.	fino a due anni 6500 euro
PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E 29 quattordicesima comma 4 PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2. (ART. 84 - acque dolci idonee alla vita dei pesci)	da 1500 a 15000 euro
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3 (art. 87-acque destinate alla vita dei molluschi, ART. 88 accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi)	fino a due anni 10000 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	"Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 256 sono ridotte della metà nelle ipotesi di insosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni"	Vedi commi 1, 2 e 3 art. 256
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato o in esercizio o in accensione, non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1	da 3000 a 30000 euro

PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'

279, comma 2

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi del presente titolo

fino ad un anno 258 euro

PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'

art. 271, comma 18

Il gestore effettua i controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione...; in caso di ricorso a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si applica la pena prevista dall'articolo 279, comma 2

fino ad un anno 258 euro

PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI

137, comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 (o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorita' competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni

fino a 2 anni

PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI

137, comma 4

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei rifiuti degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena di cui al comma 3.

fino a 2 anni

PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI

137, comma 5

(Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1

fino a due anni 7500 euro

PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI

137, comma 5

(Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite indicati al primo capoverso dell'art. 137 co.5 e superi anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5

da sei mesi a tre anni 30000 euro

PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI

261bis, comma 8

da 10000 a 25000 euro

fino ad un anno 6250 euro

PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI

261bis, comma 8

da 10000 a 40000 euro

da uno a due anni 10000 euro

SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI LEGGE

	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA". TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 5	Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa	fino ad un anno
<b>CHI PROVOCA INQUINAMENTI O CON SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIA DI RISCHIO DI NON BONIFICA SECONDO PROGETTO APPROVATO</b>	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	257, comma 1	(Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,) chiunque caoiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio se non provvede alla bonifica in conformita' al progetto approvato dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti	da sei mesi ad un anno 6500 euro
	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	257, comma 2	Se l'inquinamento di cui al comma 1 e' provocato da sostanze pericolose	da un anno a due anni 13000 euro
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 7	Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5 se si tratta di rifiuti pericolosi (M.o.r. ART. 110 - trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane)	da tre mesi ad un anno 7500 euro
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 7	Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5 se si tratta di rifiuti pericolosi (M.o.r. ART. 110 - trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane)	da sei mesi a due anni 7500 euro
<b>NON RISPETTO DI OBBLIGO DI COMUNICAZIONE STABILITO PER LEGGE</b>	PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	257, comma 1	(Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,) chiunque caoiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio e non effettua la comunicazione di cui all'articolo 242	da tre mesi ad un anno 6500 euro
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA". TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 3	(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attivita' senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1	fino ad un anno 258 euro
	PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA". TITOLO I -PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 4	(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8,) Chi non comunica all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6,	fino a 6 mesi 258 euro
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 14	Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonche' di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attivita' impartito a norma di detto articolo	fino ad un anno 2500 euro

*gpl*

CHI EFFETTUI ATTIVITA' AL FUORI DEI CASI E DELLE PROCEDURE PREVISTE PER LA LEGGE (IN TALUNI CASI NON OTTEMPERAND O ALL'ORDINE DI SOSPENSIONE, OPPURE INIZIANDO ATTIVITA' PRIMA DELLE OPPORTUNE VERIFICHE DA PARTE DELLE AC O CERTIFICAZIONI)	137, comma 14	chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.	da 1500 a 10000 euro	fino ad un anno	2500 euro
PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 14	chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.	da 1500 a 10000 euro	fino ad un anno	2500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	256, comma 6	Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) (art. 227 - rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)	da 2600 a 26000 euro	da tre mesi ad un anno	6500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 4	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il proprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di co-incenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto all'articolo 237-octies, comma 10	da 10000 a 25000 euro	fino ad un anno	6250 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 5	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di co-incenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 237-septiesdecies, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti	da 5000 a 30000 euro	fino a nove mesi	7500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	259, comma 1	Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1°febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi	da 1550 a 26000 euro	fino a due anni	6500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 3	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o co-incenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies	da 10000 a 30000 euro	fino ad un anno	7500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 6	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o co-incenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, non rispettando i valori di emissione previsti all'Allegato 1, paragrafo D	da 10000 a 30000 euro	fino a 6 mesi	7500 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 9	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di co-incenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero, e' punito con	da 5000 a 25000 euro	fino ad un anno	6250 euro
PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI	261bis, comma 10	Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di co-incenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di co-incenerimento	da 3000 a 25000 euro	fino ad un anno	6250 euro
PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA" - TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA'	279, comma 6	Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni	fino a 1032 euro	fino ad un anno	258 euro


<p><b>PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA". TITOLO III -COMBUSTIBILI</b></p>	<p><b>art. 296 comma 1</b></p>	<p>Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quadrodecies, comma 4, Chi effettua la combustione di materiali o sostanze in difformita' alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscono rifiuti ai sensi della vigente normativa, e' punito: a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto</p>	<p>fino a due anni</p>	<p>258 euro</p>
<p><b>PARTE QUINTA "NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA". TITOLO III -COMBUSTIBILI</b></p>	<p><b>art. 296 comma 3</b></p>	<p>In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta</p>	<p>fino ad un anno</p>	<p>258 euro</p>
<p><b>PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI</b></p>	<p><b>137, comma 8</b></p>	<p>Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni.</p>	<p>fino a 2 anni</p>	
<p><b>PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI</b></p>	<p><b>137, comma 11</b></p>	<p>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni</p>	<p>fino a 3 anni</p>	
<p><b>PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI</b></p>	<p><b>137, comma 13</b></p>	<p>Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorita' competente</p>	<p>da due mesi a due anni</p>	
<p><b>PARTE QUARTA "NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI" - TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - CAPO I SANZIONI</b></p>	<p><b>255, co. 3</b></p>	<p>Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno</p>	<p>fino ad un an</p>	

**Verde** = ammenda o arresto

**Giallo** = ammenda e arresto

**Rosso** = solo arresto

89



**DETERMINA N. 27/DG DEL 30/03/2016**

**Linee di indirizzo per l'applicazione della Legge n.68 del 22.05.2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" – Adozione.**

**PUBBLICAZIONE:**

dal 30/03/2016 al 13/04/2016

**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 30/03/2016
- La Determina è esecutiva il \_\_\_\_\_ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI  NO

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

30/03/2016

  
Cinzia Cesaroni

Revisore Unico: inviata con nota del 30/03/2016

Atto soggetto al controllo della Regione: SI  NO

Inviato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_